

## STATO DI PERFEZIONE E SACERDOZIO

---

(COMMENTO AL DISCORSO DEL SOMMO PONTEFICE PIO XII AI DELEGATI DEL CONGRESSO GENERALE DEI RELIGIOSI: 8 Dicembre 1950)<sup>1</sup>.

Preoccupazione prima del Romano Pontefice è porre in chiaro rilievo e ricordare quale sia il posto che spetta nella Chiesa di Dio *agli stati di perfezione* riconosciuti.

Far luce su questo punto, e dar pane di buona e sicura dottrina alle intelligenze di coloro che combattono le battaglie del Signore nell'uno o nell'altro esercito, è unificare le forze, evitare il logorio e le deviazioni che necessariamente comportano le polemiche dottrinali, e aumentare il rendimento apostolico di tutti quelli che lavorano nella vigna di Dio.

Il Santo Padre ricorda, nelle prime linee del suo discorso<sup>2</sup>, come il Divino Redentore fece sì che la Sua Chiesa rivestisse la forma di *una società gerarchica*: e così pose una netta distinzione tra gli Apostoli e i loro Successori — e i collaboratori o aiutanti di questi nell'esercizio della loro missione — ed i semplici fedeli; distinzione in virtù della quale la struttura del Regno di Dio sulla terra si compone di questa duplicità di persone. E', per conseguenza, lo stesso diritto divino che separa i chierici dai laici. (cfr. c. 107).

Tra queste due categorie di persone, e quasi come un'esigenza di quella nota distintiva della vera Chiesa che è la *santità*, cominciò a disegnarsi in seno alle primitive comunità cristiane un nuovo *modus vivendi*, individuale nella sua origine, sociale nel suo sviluppo, e giuridico nella maturità<sup>3</sup>, che culmina con la creazione di una nuova categoria canonica di *persona*, e che si concreta, logicamente, nella regolamentazione di una *condicio vitae* e di uno *status* proprio: si tratta dello stato di perfezione riconosciuto dalla Chiesa in tutta la ricchezza delle sue manifestazioni storiche, che attualmente può esser diviso in due grandi rami, lo stato religioso e lo stato di perfezione completo professato negli Istituti Secolari.

Lo stato religioso è certamente un'istituzione di diritto ecclesiastico, per quanto le sue fondamenta poggino nella dottrina e

---

<sup>1</sup> Cfr. *Monitor Eccles.* vol. 76 pag. 541 ss.

<sup>2</sup> Cfr. « Allocuzione ». pag. 5.

<sup>3</sup> Cfr. SALVADOR CANALS: « Los Institutos Seculares de perfección y apostolado », in *Revista Española de Derecho Canonico*, 1947 (III) pag. 829; Alvaro del Portillo: *Institutos Seculares*. Roma, 1952 (in corso di stampa).

nell'esempio di Gesù Cristo<sup>4</sup>; troviamo la sua ragione d'essere in motivi profondi che toccano la santità e la forza santificante della Chiesa; la sua storia — la storia della vita di perfezione riconosciuta dalla Chiesa — sempre ci riporta alla prima linea di tutte le battaglie apostoliche — dottrinali, caritative, d'assistenza, missionarie e persino di arme — che la Sposa di Cristo ha dovuto sostenere nel corso della sua vita due volte millenaria.

Tutte queste ragioni e molte altre che se ne potrebbero aggiungere spiegano abbondantemente il perchè di quelle parole di lode con le quali il legislatore ecclesiastico chiude il canone 487 — che dà la definizione di stato religioso — affermando che questo modo di vivere la vita evangelica « *ab omnibus in honore habendus est* ».

Lo stato di perfezione giuridicamente riconosciuto — sottolinea il Sommo Pontefice nel suo discorso — in tanto ha ragione d'essere e vale in quanto va strettamente unito al fine proprio della Chiesa che è di portare gli uomini viatori alla santità<sup>5</sup>. A questo punto conviene non dimenticare che per quanto ogni cristiano, sotto la guida della Chiesa e spinto dal primo comandamento che, senza porre dei limiti, esige che si ami Dio *ex toto corde, ex tota mente, et ex totis viribus*<sup>6</sup>, è chiamato alla santità, tuttavia le anime che, nelle Società che la Chiesa approva esercitando il suo ministero ed il suo magistero, professano lo stato di perfezione completo, si dirigono alla santità per un cammino proprio e si servono di mezzi di natura più elevata<sup>7</sup> (*celsioris naturae*). Questi mezzi, che sono i consigli evangelici, volontariamente accettati e resi stabili mediante un vincolo che obbliga in coscienza<sup>8</sup>, fanno nascere nelle persone che li professano un nuovo obbligo di tendere alla perfezione; obbligo che, per essere sanzionato e regolato dalla Chiesa nel foro esterno, impegna non solo in coscienza ma anche giuridicamente<sup>9</sup>.

Lo stato religioso, ricorda il Santo Padre, non è riservato esclusivamente all'una o all'altra delle due categorie di persone che per diritto divino esistono nella Chiesa<sup>10</sup>: prova eloquente di ciò è che tanto i chierici come i laici possono essere religiosi (c. 107: « *utrique*

<sup>4</sup> « Status religiosus secundum se et quoad substantiam suam ab Ipso Iesu Christo Domino immediate traditus et institutus fuit, atque ita dici potest de iure divino esse, non praecipiente sed consulente. Haec est sententia omnium catholicorum recte sententium » Suarez, De Religiosis, tr. VII, 1-3.

<sup>5</sup> Cfr. Allocuzione, pp. 6-7.

<sup>6</sup> Cfr. Luc., X, 2.

<sup>7</sup> Cfr. « Allocuzione », pag. 6.

<sup>8</sup> Cfr. S. Thomas IIa IIae, q. 184, a. 1.

<sup>9</sup> Cfr. c. 593.

<sup>10</sup> Cfr. « Allocuzione », pag. 7.

*autem possunt esse religiosi* »), e tanto ai religiosi come ai non religiosi è aperta la dignità clericale. La Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » ha fatto un passo in avanti in questo cammino d'avvicinamento e ha reso possibile l'unione, non solo della vita regolare, ma anche della vita secolare di consacrazione a Dio — professata negli Istituti Secolari — con lo stato sacerdotale<sup>11</sup>.

La luce meridiana che ora illumina il profilo giuridico di queste due figure canoniche e le loro mutue relazioni, è stata conquistata del tempo e frutto maturato dalla prudente e saggia legislazione ecclesiastica. Di fatti, è sufficiente una rapida digressione storica per rendersi conto di come la fusione dell'ufficio sacerdotale con lo stato di perfezione riconosciuto dalla Chiesa ha avuto una lenta evoluzione: far esplicito questo singolare fenomeno è come seguire la vita di perfezione riconosciuta dalla Chiesa in tutta la gran ricchezza delle sue manifestazioni storiche, vivere di nuovo le sue lotte, e di nuovo sentire le preoccupazioni di anime dei tempi passati ed assistere, ancora nuovamente, alla soluzione di problemi, la cui eco nella storia risuona ancora.

L'ufficio sacerdotale e la sua prima regolamentazione ci riporta nelle città; la vita di perfezione, prima come fenomeno sociale, poi come realtà giuridica, ci riporta ai deserti e agli eremi: questi due stati, nelle loro prime manifestazioni storiche, si lasciano vedere separati da una distinzione netta e quasi da una contrapposizione.

A partire dal secolo IV la storia comincia timidamente a presentarci qualche esempio isolato di unione tra il sacerdozio e lo stato di perfezione: si tratta di casi sporadici, e questa fusione assume la forma di una semplice *unio in persona*, che di conseguenza lascia intatta la dottrina esistente e non tocca la regolamentazione giuridica di questi due stati, che vengono ancora considerati, in linea teorica, come antitetici: San Gerolamo e San Basilio, monaci ordinati sacerdoti, sono tipici esempi di questo momento dottrinale e storico; e così nel medesimo senso merita di essere ricordata la lettera di San Siricio a Hincmerio di Tarragona, nella quale il Santo suggerisce al vescovo tarragonense di ricorrere ai monaci per il ministero sacerdotale quando vengano a mancargli i chierici. Questa *unio in persona* va facendosi più frequente, sempre su questo piano pratico e senza ripercussioni dottrinali, nel secolo V, con Sant'Agostino, che raccoglie i chierici e senza farli monaci, li porta alla vita di comunità. In questo medesimo quadro storico e dottrinale ci pongono le parole di una lettera attribuita a Sant'Ambrogio, nella quale è detto: « *ipsum fecit clericos quos et monachos* ».

<sup>11</sup> Cfr. Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* », art. 1: « *Societates clericales vel laicales...* ».

Nel secolo VI questi casi sporadici e di ordine pratico, che andavano facendosi col passare del tempo e per necessità di cose, più frequenti, si elevano a dottrina: la Regola di San Benedetto è il primo documento legislativo che delinea la figura del *monaco sacerdote* e dedica vari capitoli alla sua vita nel monastero. Nella regolamentazione di questa nuova figura si vede la preoccupazione del monaco legislatore orientata a far sì che la vita sacerdotale non influisca e confonda i profili propri della vita monastica, e così richiede al chierico che vuol farsi monaco la rinuncia al suo apostolato sacerdotale.

Per tutto il secolo VII ed il secolo VIII il fenomeno si consolida e diviene più frequente. Al termine del secolo VIII e soprattutto nel corso del secolo IX, la fusione di questi due stati aumenta d'accelerazione, grazie all'influire di due cause fondamentali: da una parte la già complessa liturgia monastica che in questo momento storico s'arricchisce ulteriormente, comporta necessariamente l'aumento del numero dei Monaci sacerdoti, per provvedere meglio alle necessità dell'Altare — questa stessa causa fa che germogli in senso alla vita monastica il seme che, convenientemente sviluppato e regolato, darà luogo ai fratelli conversi —; e dall'altra, l'apostolato corporativo dei monaci, che ha raggiunto il suo momento apice e trasforma le solitarie vallate in comunità che amano Gesù Cristo, reclama la presenza di sacerdoti, che amministrino i sacramenti ed esercitino il ministero sacerdotale con tutte queste persone, la cui vita si svolge intorno al monastero.

Queste due cause, rinvigorendo nel correre degli anni, fanno sì che vadano attenuandosi ed incrociandosi i caratteri delle due figure. Tuttavia saranno necessari ancora altri due secoli perchè si disegni con tutta chiarezza giuridica la figura del monaco parroco: alla metà del secolo XI, e principalmente nel secolo XII fanno la loro prima apparizione i *canonici regolari*, che, come chiarisce il loro stesso nome, fondono pienamente nelle loro vite lo stato sacerdotale ed il loro ministero con la vita regolare.

Alla testa di questo movimento, ed in quei tempi realizzano questa fusione con maggiore audacia, sono i *Premonstratensi*, che uniscono la vita regolare col ministero parrocchiale staccato dalla comunità. Si tratta ancora — nè potrebbe essere altrimenti — di un fine specifico incipiente e nettamente locale, che però suppone un passo da gigante al paragonare questa nuova concezione della vita regolare con il tipo monastico chiuso, il cui fine specifico appena arriva a precisarsi nel quadro smisurato e magnifico del fine generico.

Può ancora sentirsi l'eco della rivoluzione, che significò questo passo, nell'abbondantissima letteratura polemica, che riempie quasi

un secolo e mezzo e raccoglie le lagnanze di non pochi scrittori che si rifiutavano di concedere il titolo di religiosi — regolari — a quelle persone che avevano fuso nella loro vita il sacerdozio e il ministero specificamente sacerdotale con lo stato regolare.

Lasciando da parte altri esempi di regolari che compaiono nel secolo XIII, nei quali la vita di perfezione si unisce a diversi forme di carità (Ospedalieri) o a quelle delle armi (Ordini militari), sarà utile fermarsi un poco su di un nuovo movimento che sorge nel medesimo secolo e che lascerà una traccia profonda nella storia della vita religiosa: sono i *Mendicanti*, che introducono una unione ancora più stretta e più estesa tra il sacerdozio e il ministero sacerdotale e la vita di perfezione.

Con gli ordini Mendicanti, il ministero finisce di essere locale e si fa universale; l'organizzazione si centralizza, ed appare la figura giuridica nuova della provincia religiosa, e viene sanzionata una maggiore rigidità nel vivere la povertà evangelica, che giunge a privare della capacità di possedere non solo le persone fisiche ma anche la persona morale. D'altra parte i Mendicanti raccolgono il germe, che era germogliato alcuni secoli addietro nella vita monastica, e contribuiscono in maniera definitiva a farlo cristallizzare nella figura dei fratelli conversi: anche questo fattore, come è facile intendere, lascia la sua impronta nel fenomeno di avvicinamento e di fusione tra questi due stati.

Col sorgere dei *chierici regolari* nel secolo XVI, l'unione tra sacerdozio e vita di perfezione diventa ancora più stretta e più frequente: questi nuovi tipi di vita di perfezione vengono formati da *chierici* che divengono regolari celermente e quasi senza opposizione. I chierici regolari emettono voti solenni, ma non conoscono l'abito monastico né il coro ed hanno un governo interno assai più centralizzato: si tratta, come si vede, di istituzioni dotate di maggiore flessibilità e con un fine più marcatamente apostolico.

Nel secolo XVII fa la sua prima apparizione un nuovo movimento, nonostante le rigide sanzioni con le quali Pio V<sup>12</sup> aveva proibito queste nuove forme sociali; ci troviamo di fronte alle *Congregazioni religiose di voti semplici*, che nella loro origine altro non sono che associazioni formate da sacerdoti che emettono voti religiosi. Il fenomeno di avvicinamento tra i due stati, che si era iniziato tanto timidamente, ha toccato il suo punto culminante. Due Santi fondatori di due benemerite Congregazioni Religiose (Redentoristi e Passionisti) proclamano affermano apertamente che non vogliono per i loro figli altra denominazione che quella di

<sup>12</sup> Cfr. Const. « Circa Pastoralia » (29 Maggio 1566) e « Lubricum vitae genus » (17 Novembre 1568).

chierici regolari e protestano quando si desidera di dargli il nome di religiosi.

Il Codice di Diritto Canonico, raccogliendo tutta questa laboriosa evoluzione, sintetizza il cammino percorso e sanziona definitivamente la fusione di questi due stati con la definizione e la regolamentazione di un nuovo specifico tipo di religione: quella clericale, « *religio cujus plerique sodales sacerdotio augentur* »<sup>13</sup>.

Il Santo Padre Pio XII, attualmente regnante, con una profonda conoscenza delle necessità delle anime in questi tempi, ha fatto un passo da gigante in questo cammino di unificazione ed ha aperto nuovi orizzonti alle anime: con gli Istituti Secolari ha reso possibile la vita ministeriale e propria del sacerdote secolare e diocesano con la vita di perfezione completa riconosciuta dalla Chiesa.

\* \* \*

Sbaglia — afferma il Santo Padre —<sup>14</sup> chi, considerando le fondamenta che Gesù Cristo pose a costituire la Chiesa, pensi che la forma specifica del clero secolare, in quanto secolare, fu determinata e stabilita dal Divino Redentore, e che quella del clero regolare, invece, anche se debba venir considerata buona e valida, sia secondaria ed ausiliaria, in quanto deriva dalla prima. Per questo, conclude il Romano Pontefice<sup>15</sup>, avendo dinanzi agli occhi l'ordine stabilito da Gesù Cristo, nè l'una nè l'altra forma propria dei due cleri possiede le prerogative del diritto divino, perchè il medesimo diritto non antepone né esclude l'una o l'altra.

Logica conseguenza di questi principi è — come sottolinea il Santo Padre — che le scambievoli relazioni tra questi due cleri ed il lavoro che ciascuno deve svolgere nella opera di Redenzione, volle Gesù Cristo che fossero determinate secondo i tempi e le necessità o « *si volumus expressius cogitatum Nostrum definire, Ecclesiae decretoriis mandavit consiliis* »<sup>16</sup>.

A chiunque esamini con attenzione il complesso e intenso fenomeno degli Istituti Secolari<sup>17</sup>, nella loro preparazione dottrinale e canonica, nella loro difficile formulazione giuridica, fatta dalla Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* », che magistral-

<sup>13</sup> Cfr. c. 488. 4º.

<sup>14</sup> Cfr. « Allocuzione » p. 7.

<sup>15</sup> Cfr. « Allocuzione » p. 7.

<sup>16</sup> Cfr. « Allocutione », p. 6.

<sup>17</sup> Cfr. SALVADOR CANALS: « Los Institutos Seculares de perfección y apostolado », in *Revista Española de Derecho Canonico*, III (1947), pp. 483-852.

mente risolse questioni di principio — riguardanti Teologia e Diritto Canonico — e arditi problemi di tecnica giuridica, e nella insospettata fecondità della loro applicazione, diretta saviamente e prudentemente dal Dicastero romano competente<sup>18</sup>, verrà fatto di notare immediatamente che le conseguenze di questa provvida e sicura legislazione del Sommo Pontefice felicemente regnante, vanno molto al di là di quello che potrebbe apparire come risultato di un esame sommario o come frutto di considerazioni leggere e improvvisate.

a) La prima realtà che gli studi, che prepararono la Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* », scoprirono e sottolinearono fu una singolare lacuna giuridica nel diritto vigente, che, pur potendosi più o meno spiegare storicamente, non deve, certamente, permettersi nelle attuali circostanze, sia dal punto di vista giuridico come da quello legislativo. Il singolare fatto al quale ci riferiamo è il seguente: al contrario di quanto accade per la seconda e la terza categoria di persone canoniche, e cioè per i *Religiosi* e per i *Laici*, mancano nel Codice di Diritto Canonico e in tutto l'ambito di questo diritto, regole e norme proprie che possano dar vita ad *Associazioni Clericali* che non siano di governo o di carattere beneficiale e liturgico (*Capitula Cathedralia*, *Collegiata*, etc.).

E', invero, cosa curiosa che mentre i laici possono costituire, supposta naturalmente la approvazione e la erezione della Chiesa, diversi tipi di Associazioni religiose, ad es. *Pie Unioni*, *Sodalizi*, *Confraternite*, *Terzi Ordini*<sup>19</sup>, ai chierici secolari il Codice di Diritto Canonico non offre alcun tipo proprio di Associazione che sia adeguata alla peculiare natura di questa vocazione e del suo corrispondente *status juridicus*, e che risponda alle esigenze della vita sacerdotale: il diritto canonico permette invece che i chierici secolari, al contrario di quanto dispone lo stesso diritto per i religiosi<sup>20</sup>, possano appartenere senza alcun limite, *astruendo tuttavia dal loro carattere clericale*, alle diverse categorie di Associazioni laicali summenzionate.

La Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* »<sup>21</sup> prima,

<sup>18</sup> Cfr. *Motu Proprio* « *Primo feliciter* » (12 - III - 1948) e *Instr.* « *Cum SS. mus* », in *Acta Apostolicae Sedis*. 1948 (XL), pp. 283-293.

<sup>19</sup> Il Codice non contiene solamente regole generali per questo tipo di associazioni (cc. 684-694), ma anche norme speciali per ciascuna delle quattro categorie (cc. 700-730).

<sup>20</sup> Cfr. cc. 704, 693, § 4.

<sup>21</sup> Cfr. art. 1; cfr. ALVARO DEL PORTILLO: *Institutos Seculares*. Roma, 1952 (in stampa).

e il Motu proprio « *Primo feliciter* »<sup>22</sup> poi, audacemente colmarono questa lacuna, seppure soltanto sul terreno della perfezione completa, perchè è questo il quadro teologico sul quale si è costruito il novissimo diritto proprio degli Istituti Secolari.

La Sacra Congregazione dei Religiosi, cui il diritto ha attribuito la competenza sugli Istituti Secolari<sup>23</sup>, ponendo in esecuzione con gran fedeltà il pensiero del Romano Pontefice, manifestato nei documenti pontifici su questi Istituti, ha dissipato i dubbi che si erano levati su qualche punto e ha esternato chiaramente in tutte le occasioni le si sono presentate, il suo criterio in ordine agli Istituti secolari sacerdotali.

Il miglior commento di quanto finiamo di dire lo troviamo nella risposta data da questo S. Dicastero alla seguente richiesta, formulata da una Associazione esistente in una diocesi tedesca, che aspira ad essere Istituto secolare sacerdotale.

Ecco il testo della domanda:

« Estne Institutum saeculare sacerdotum saecularium, qui sub Ordinarii sui auctoritate et diocesi suae incardinati manent, possibile? ».

La Sacra Congregazione dei Religiosi rispose nei termini seguenti:

« Institutum saeculare cleri diocesani cuius membra propriae diocesi incardinata sint et sub plena auctoritate Ordinarii diocesana remaneant, *non solum possibile* ad normam Constitutionis Apostolicae « *Provida Mater Ecclesia* » et Motu proprio « *Primo feliciter* », *sed laudantum et spiritui utriusque documenti apprime respondens.*

« Sane, littera atque spiritus legislationis propriae Institutorum saecularium, et praesertim Motu proprio « *Primo feliciter* » in hoc adaequate convenit: Associatio simul ac de se bonum specimen dederit patiendum non est ut in forma communi piae Associationis remaneat sed superius ascendendo debita praescriptaque forma approbationem expostulet Institutum Saecularis.

« Sacra Congregatio de Religiosis haec Instituta non solum benignis inspicit oculis, sed ex corde totisque viribus promovere intendit ».

b) La breccia creata dalla Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* », che apriva nuovi e vasti orizzonti, ed i vari e opportuni interventi, dei quali uno solo è stato citato, del Dicastero Romano competente per diritto, hanno risvegliato non poca inquietudine tra i componenti del clero secolare ed hanno fatto intrav-

<sup>22</sup> Cfr. n. 1.

<sup>23</sup> Cfr. C. A. *Provida Mater Ecclesia*, art. IV.

vedere una possibilità giuridica ad alcune iniziative esistenti in diverse diocesi che fino ad ora non avevano incontrato una forma canonica appropriata che permettesse e fomentasse il loro sviluppo<sup>24</sup>.

Su questo terreno, così preparato dagli interventi pontifici ricordati, sono cadute le parole, piene ed esplicite, del Santo Padre Pio XII contenute nell'Esortazione « *Menti nostrae* »<sup>25</sup>, al Clero cattolico, che con insistenza mostrano cime più alte all'ambizione degli aspiranti al sacerdozio ed ai sacerdoti: « Eos (sacerdotes) ex ipsius altissimi muneris natura divinitus accepti sanctitatis officio teneri semper, ubique totisque viribus assequendae ».

Il fenomeno di avvicinamento — che rapidamente abbiamo sopra esaminato dal punto di vista storico — tra vita sacerdotale e stato di perfezione, che ha incontrato il suo culmine, come abbiamo anche detto più indietro, tanto dal punto di vista giuridico come dal punto di vista pratico, negli Istituti Secolari, è stata la occasione perchè il Santo Padre mettesse fine ad una secolare ed antipatica controversia, invocando, precisamente, questo ponte teso tra i due stati giuridici (sacerdotale e di perfezione) che sono questi provvidenziali Istituti: gli Istituti secolari, infatti, rappresentano un punto nel quale possono riunirsi con tutta delicatezza queste due correnti, conservando poi ciascuna il suo patrimonio di vita propria, la sua fisionomia peculiare e la sua attività apostolica specifica.

Il Santo Padre, nella Allocuzione che commentiamo, mette fine alla noiosa polemica, attribuendo *unicuique suum*, in modo da restituire la primitiva chiarezza alla dottrina sulla dibattuta questione, ed al medesimo tempo indica una via perchè i sacerdoti secolari, che lo desiderino, possano costituirsi in stato di perfezione riconosciuto dalla Chiesa, senza perdere nè la condizione e neanche l'aspetto esterno di sacerdoti secolari<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Cfr. LARRAONA: *De Institutis secularibus*, Romae, 1951, pag. 40.

<sup>25</sup> Cfr. A. A. S. vol. XXXXIX (1950), pp. 657-702.

<sup>26</sup> Ritengo a questo punto opportuno sottolineare la frase *constituersi in stato di perfezione*, perchè non bisogna confondere lo stato di perfezione con la perfezione personale. Tutti i cristiani che formano l'esercito della Chiesa militante sono chiamati alla santità, alla perfezione personale, perchè a tutti, senza distinzione si è diretto Gesù Cristo quando ha detto: « *estote perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus est* », e a tutti egualmente urge il primo comandamento che esige che si ami Dio *ex toto corde, ex tota anima, et ex totis viribus*. Il sacerdote deve sentire, inoltre, una *chiamata peculiare* - e molto propria - alla perfezione personale: quella nata dalla dignità del suo sacerdozio e quella che continuamente le esigono i doveri del ministero sacerdotale. Le persone che professano lo stato di perfezione nelle forme riconosciute dalla Chiesa - religiosi, società e istituti secolari, - siano chierici o laici, son chiamati alla perfezione per un ti-

Due parole su ciascuno di questi punti:

Sul primo di questi mi limiterò a trascrivere le parole chiare e precise del Santo Padre, che sono una eco fedele della dottrina tradizionale dei teologi e dei canonisti, sul problema che si discute.

tolo nuovo e seguono un cammino proprio: il titolo dello stato che professano e il cammino dei mezzi che impiegano, cioè i consigli evangelici, fatti obbligatoria, singolarmente, mediante i voti che emettono coloro che si consacrano a Dio in questo modo.

E' in verità doloroso far di una questione dottrinale una questione personale: la persona - laico, chierico o religioso - e il suo grado di santità personale o di perfezione individuale ci portano ad un campo completamente distinto, dal quale ci siamo appartati con rispetto in tutto il testo del presente articolo, perchè è il campo riservato alla Grazia di Dio e alla fedeltà delle anime: la perfezione individuale si misura dal grado di carità teologica e dal perfetto compimento della volontà di Dio.

Per quelli che delle questioni dottrinali vogliono fare questioni personali copio queste opportune parole di una lettera indirizzata dalla Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari al Vescovo di Namur, datata il 13 luglio 1952, e resa di pubblica ragione dallo stesso Ecc.mo Prelato il 3 settembre 1952 «... In questo modo, l'individuo è personalmente di fronte a Dio in un modo tanto più perfetto quanto più esattamente compie la volontà divina. In questo poco importa in quale stato viva, sia laico, o ecclesiastico, e per il sacerdote, secolare o regolare».

E continua il documento ufficiale citato, muovendosi su di un terreno molto pratico: «... Ne consegue da ciò che non sarebbe giusto affermare che il sacerdote secolare, per quanto si riferisce alla sua santità personale sia meno chiamato alla perfezione del sacerdote regolare; o che la decisione di un giovane alla vocazione sacerdotale secolare sia la determinazione ad una perfezione personale minore che se avesse prescelto il sacerdozio nello stato religioso».

Credo che queste parole chiarificatrici e luminose di Roma siano arrivate a momento molto opportuno: è un richiamo a non confondere gli *stati* con le *persone*. Non sono mancati in effetto, a partire della promulgazione della Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesia* e gli altri documenti pontifici sugli Istituti Secolari, e specialmente dopo l'allocuzione pontificia che commentiamo, quelli che sono scesi al terreno dei paragoni con parole poco precisate ed espressioni poco felici: si sono paragonati gli Istituti secolari con le religioni, i sacerdoti secolari con i sacerdoti che professano lo stato di perfezione. Ed in questi paragoni si è invocata frequentemente la generosità delle persone, dimenticando che alla base di ogni decisione personale o di ogni chiamata individuale esiste una vocazione divina, fatta manifesta da un insieme di circostanze. Da queste premesse, come facilmente si comprende, non può cogliersi altra conclusione che quella di disorientare e turbare le anime e di rendere oscura la dottrina con questioni che finiscono di essere dottrinali per diventare personali.

Molto opportunamente, pertanto, la lettera della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari ricorda che «i vescovi fanno uso del loro diritto se si oppongono ad una propaganda di reclutamento da parte di società religiose, che contengano fondamenti teorici inesatti o suscettibili di indurre in errore o che in pratica sia, per lo meno, poco nobile; e se fissano loro mediante disposizioni amministrative, giusti e saldi limiti».

I fondamenti teorici inesatti e suscettibili di indurre in errore sono quelli che enuncia il documento citato nel n. 1:

«Quando si dice che un sacerdote, che vuol tendere alla perfezione, deve farsi

E siccome la controversia si è appianata definitivamente, pecca egualmente di ineleganza chi cominci una ritirata strategica o chi intona un *mea culpa* esagerato, come chi voglia sottolineare o ricordare la sua buona fortuna nel prendere posizione di fronte al problema.

Ecco le parole del Santo Padre:

«... Non risponde a verità affermare che lo stato clericale, in quanto tale, così come viene appreso dal diritto divino, esiga nei suoi membri, per sua natura, o almeno per qualche postulato della stessa, la pratica dei consigli evangelici: né che debba o possa di conseguenza chiamarsi stato di perfezione evangelica («acquirendae»).

«Ne segue che il chierico non è obbligato per diritto divino alla pratica dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza: e soprattutto non lo è nel modo stesso né con forza simile a quella che impongono i voti emessi pubblicamente all'atto di abbracciare lo stato religioso.

«Ciò non impedisce che tuttavia il chierico, privatamente e spontaneamente, si imponga questi vincoli. E il fatto che i sacerdoti di rito latino abbiano l'obbligo di osservare il santo celibato non distrugge o attenua la differenza tra stato clericale e stato religioso. Così che il chierico regolare professi lo stato e la condizione di perfezione evangelica, non come chierico, ma come religioso»<sup>27</sup>.

Chiarito questo punto dottrinale, il Santo Padre offre, continuando, ai sacerdoti, che lo desiderino, la possibilità, fino alla promulgazione della Costituzione Apostolica «*Provida Mater Ecclesia*» non conosciuta, di unire e fortificare il proprio ministero secolare e diocesano, con la vita di perfezione completa riconosciuta dalla Chiesa, nella nuova forma giuridica degli Istituti Secolari. E tale unione si compirà, afferma il Romano Pontefice, senza mutare né la legge divina in virtù della quale il sacerdote deve obbedire al suo Vescovo, né alcuna delle prescrizioni canoniche che regolano la vita giuridica del sacerdote diocesano («... *hoc quoque nequaquam Nostrae nuper allatae contradicit sententiae*») <sup>28</sup>.

religioso o almeno farsi membro di un Istituto Secolare; e se ad un giovane che è in dubbio tra il sacerdozio secolare o entrare in religione, gli si risponde che questo è questione di generosità: quando si afferma che chi si decide per il clero secolare dimostra di non essere sufficientemente generoso per darsi interamente al servizio di Dio; se qualcuno arriva ad affermare anche che la Chiesa «tollerata» il clero secolare come un male minore, ma che l'ideale sarebbe che tutti i sacerdoti fossero religiosi».

<sup>27</sup> Cfr. «Allocuzione» pagg. 11 e 13.

<sup>28</sup> Cfr. «Allocuzione» pagg. 12.

Le nuove realtà giuridiche, in materia di vita di perfezione, consacrate dal Santo Padre Pio XII nel diritto peculiare degli Istituti Secolari, hanno reso possibile questa fusione: particolarmente mi riferisco al carattere *sociale o privato riconosciuto* (non pubblico), che il diritto e la giurisprudenza attribuiscono ai voti emessi in questi Istituti<sup>29</sup>; e come conseguenza di tale carattere, la non mutazione della categoria canonica della persona, che resta la stessa (chierici o laici, non religiosi), nonostante la consacrazione completa; la assenza di vita comune canonica imposto dal diritto; la possibilità di regolare la povertà evangelica nelle proprie Costituzioni, seguendo le norme tracciate dalla Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia », ma senza essere soggetti ad alcuna prescrizione del Codice in materia di povertà semplice, etc.<sup>30</sup>.

I sacerdoti diocesani, che entrano a far parte di un Istituto Secolare, non si sottraggono, quindi, in alcun modo né all'*autorità* né all'*influenza santificante* del Vescovo, del quale sono e rimangono sempre sacerdoti e figli. La loro nuova vocazione li porterà necessariamente ad una obbedienza più delicata e più arrendevole agli ordini e ai desideri di colui che incarna ai loro occhi la Chiesa e la sua divina autorità.

Ed anche in questo delicato punto di diritto — e chiedo che l'insistenza venga scusata — il Dicastero romano competente ha approfittato saggiamente dell'occasione che qualcuna di queste Associazioni, che aspirano a essere elevate al rango di Istituto Secolare, le ha offerto per dissipare fin la più piccola ombra che protesse in qualche modo oscurare la chiarezza e la nitidezza della dottrina legiferata.

Trascrivo il pensiero della Sacra Congregazione, presa da una risposta ad una Associazione, di questa natura, intorno al problema su cui ci intratteniamo:

« Regimen internum huiusmodi Institutorum saecularium apte componi possit cum auctoritate, quam Ordinarius in sacerdotibus sui cleri ad normam juris possidet.

« Canonica oboedientia Ordinario proprio vi ordinationis praestita ex adscriptione huiusmodi Instituto nullo modo detrimentum patitur.

« Immo nihil prohibet quominus oboedientia canonica novo oboedientiae vinculo, quo sodales Instituto ligantur, confirmari valeat.

<sup>29</sup> Cfr. SALVADOR CANALS: « De Institutis Saecularibus: doctrina et praxis », in *Monitor Ecclesiasticus*, 1949, pag. 156.

<sup>30</sup> Cfr. LARRAONA: op. cit., pagg. 91-93.

« Haec Ordinarii auctoritas intacta etiam in Institutis saecularibus iuris pontificii certo remanebit. Si ex approbandis Constitutionibus aliqua videatur limitatio apponenda, talis indubie erit atque ita ordinabitur ut conveniens Ordinarii interventus admittatur seu praevia ipsius veniae obtineatur.

« In particolari quoad limitationem facultatis Ordinarii loci disponendi pro lubitu sacerdotum sui cleri, quae ex acto nominationis ad aliquod ex muneribus regiminis interni fere necessario obvenire possent, facilis inveniretur compositionis ratio si munera ipsa praeviae Ordinarii confirmationi supponerentur ».

Inquadrato nelle file di un Istituto secolare, il sacerdote diocesano cura specialmente e principalmente al suo sacerdozio specifico..., diocesano, e dà il primo posto agli obblighi, che da questo suo sacerdozio derivano; ma il sacerdote diocesano comprende perfettamente che il fatto di essere consacrato alle anime in una diocesi, lungi dal far più deboli i suoi obblighi religiosi, è un motivo di più per aver cura minuziosa ed amare i suoi voti, perchè vede in essi i mezzi poderosi che gli assicurano l'aprirsi, fino alla pienezza, della grazia sacerdotale<sup>31</sup>.

Su questo piano giuridico e ascetico devono essere inquadrati, per comprenderle a fondo, in tutta la loro estensione e profondità, le parole di Sua Santità Pio XII — contenute nella Allocuzione — e che qui sotto riportiamo, sulle quali scriveremo qualche linea di commento, per rispondere in qualche modo al secondo dei punti enunciati più avanti.

Il Santo Padre comincia affermando che non si oppone in alcun modo a quanto ha detto precedentemente sullo stato clericale e sullo stato di perfezione, « ... quel che Noi proclamammo nella Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » che cioè il modo di vita che si osserva negli Istituti Secolari doveva essere considerato ufficialmente (« pubblico agnito iudicio ») come stato di perfezione evangelica, in quanto che i suoi membri si obbligano a osservare, in un grado determinato, i consigli evangelici ».

« Niente impedisce, difatti, che i chierici, eleggendo questo genere di vita, si aggruppino in Istituti Secolari per aspirare allo stato di perfezione evangelica; ma in questo caso i chierici si trovano in stato di perfezione (« acquirenda »), non in quanto chierici, ma in quanto membri di un Istituto Secolare.

Difatti, l'Istituto Secolare, come ragione della sua propria esistenza, abbraccia certamente la pratica dei consigli evangelici pro-

<sup>31</sup> Cfr. GEORGES LEMAITRE: *Sacerdoce, perfection et vœux*, Paris, 1932, pag. 63 e segg.

pria dello stato religioso, dove si esplicano in tutta la loro pienezza; tuttavia li professa in tal modo da non costituire uno stato regolare, bensì continua in quella forma esterna di vita, che non includerebbe necessariamente e per sé la perfezione suddetta »<sup>32</sup>.

In queste dense e brevi linee sono magistralmente riassunti tutti i lineamenti costituzionali degli Istituti Secolari: la loro natura giuridica (stato completo di perfezione); la loro condizione secolare, che imprime loro un carattere proprio e specialissimo; la loro inclusione negli stati di perfezione riconosciuti dalla Chiesa<sup>33</sup>; la sua differenza con lo stato religioso (stato giuridico completo di perfezione, ma non canonico); ed è, soprattutto, sottolineato il fatto canonico fondamentale (questa vita di consacrazione completa non cambia la categoria canonica della persona: coloro che si consacrano in questo modo a Dio, rimangono chierici o laici, a seconda il carattere che avevano prima), che è ciò che ha reso possibile che i sacerdoti secolari, continuando ad esser tali *de facto* e *de jure*, possano dirsi in stato di perfezione completo, non come privati, ma inquadrati giuridicamente negli stati di perfezione riconosciuti dalla Chiesa, e inseriti in questi Istituti, senza toccare in nulla l'ordinamento canonico dello stato sacerdotale come esiste nel Codice.

E' importantissimo ora ricordare che in queste parole, che finiamo di trascrivere (« niente impedisce, di fatti, che i chierici, elegendo questo genere di vita, si raggruppino in Istituti Secolari per aspirare allo stato di perfezione evangelica »)<sup>34</sup>, si nasconde quella realtà dura, e in pari modo feconda in frutti di santità e di apostolato, di una vera vocazione allo stato di perfezione: vocazione che deve essere esaminata e assistita da tutti i criteri e da tutte le norme che l'abbondante dottrina teologica e ascetica offre su questa materia.

Lasciamo in questo punto alla intelligenza e alla discrezione del lettore il compito di supplire a quanto potrebbe dirsi, spiegando e sviluppando le conseguenze che racchiude la questione proposta.

E, per evitare il pericolo di costruire una bella teoria, ma separata dalla vita reale e concreta, mi limiterò ad esporre come hanno compreso questo problema alcune Associazioni composte da sacerdoti diocesani, che hanno rivolto le loro domande alla Sacra Congregazione competente, sollecitando il *nihil obstat* o l'approbazione come Istituti Secolari. Giudico molto opportuno — e penso che sarà d'utilità per le anime — far conoscere l'impostazione alla

<sup>32</sup> Cfr. « Allocuzione », pag. 13.

<sup>33</sup> Cfr. GUTIERREZ: « De Institutis Saecularibus », op. cit. pag. 307 e segg.

<sup>34</sup> Cfr. « Allocuzione », pag. 13.

questione che fanno alcuna di queste Associazioni: tutte — devo aggiungere — portano impresso il sigillo della esperienza e parlano di cose vissute. Un Istituto di questa natura<sup>35</sup>, nato e sviluppatosi ampiamente in Francia, pone ad uno dei primi numeri delle sue Costituzioni le parole seguenti che copio, e che ritengo ottimo commento di quanto ho affermato sopra:

« Una vera vocazione esige un giudizio retto e già maturo, un buon senso sperimentato, un carattere buono e socievole, una tempra di anima forte a sufficienza per accettare le rinunce della vita religiosa e praticarle in mezzo al mondo, un desiderio sincero di perfezione, vero disprezzo dei beni e degli onori della terra, una umiltà che assicuri docilità e prontezza nella sottomissione ai Superiori, una pratica costante dei doveri di stato ed una volontà disposta a distaccarsi da tutto e tutto sopportare per acquistare la perfezione e portare di altri su questo cammino ».

Un'altra Associazione in via di approvazione, composta egualmente di sacerdoti diocesani, dà i seguenti criteri per regolare prudentemente l'ammissione dei candidati:

« Non si accetteranno nella Società coloro che sollecitino l'ammissione con aspirazioni umane o che non abbiano un carattere costante; e neanche si ammetteranno coloro che manifestino un esagerato giudizio proprio, che siano inclini al rilassamento, allo spirito di indipendenza e di critica e, finalmente, coloro che appaiano soggetti a scrupoli persistenti o a devozioni indiscrete, che possano comportare illusioni o errori ».

Con grande precisione — e riassumendo in poche parole molta dottrina — ha messo in evidenza, nello statuto proprio dei sacerdoti diocesani, il Fondatore della Società Sacerdotale della Santa Croce e Opus Dei che è necessario che questi sacerdoti assommino, per poter appartenere all'Istituto, due qualità particolari: « *Vocazione divina e desiderio di perfezione* ».

Mi sembra anche conveniente far chiari alcuni pericoli che possano nascere da una moltiplicazione poco prudente di questi Istituti, così come sono stati segnalati da alcuni Rev.mi Ordinari. Lascio la penna ad un Ecc.mo Vescovo che regge una diocesi francese, il quale, dopo aver lodata una Associazione di questa natura e aver raccomandate insistentemente le sue preci alla Sacra Congregazione, perchè venga approvata come Istituto Secolare, indica un possibile pericolo e il modo efficace e pratico con il quale questo pericolo è stato evitato nella Associazione che raccomanda. Ecco le sue parole:

<sup>35</sup> « Società dei Sacerdoti del Sacro Cuore »: cfr. Annuario Pontificio, 1952 pag. 8000.



« Attentifs à ne pas créer un Etat dans l'Etat, ils se tiennent dans le domain surnaturel. Rien ne les distingue, ni dans leur coutume, ni dans leur rapport avec leur confrères du diocèse, ni à l'égard de l'autorité diocesaine. Pas plus qu'ils se vantent d'appartenir à la Société, pas plus s'en cachent ».

E non manca chi con autorità, e con lunga esperienza della vita sacerdotale e religiosa, metta in rilievo i pericoli che comporterebbe una atomizzazione o un eccessivo localismo di questi istituti. Occorrono — insiste un altro Ecc.mo Prelato — « società interdiocesane, per ottenere una spiritualità generale, un vento che soffi dalle cime, più salutare che uno spirito locale, diverso a seconda delle regioni ».

E non si deve dimenticare che anche se è certo che il Motu Proprio « *Primo feliciter* »<sup>36</sup> ammette e favorisce le orme federative degli istituti tipicamente locali e diocesani: « Neque sunt illae formae reiiciendae, aut despiciendae, qua confederationem fundentur et characterem localem in singulis nationibus, regionibus, dioecesibus, retinere ac moderare fovere velint »; è certo egualmente, che queste forme giuridiche si permetteranno e si favoriranno unicamente ed esclusivamente in un caso determinato: « *dummodo rectus sit et catholicitatis Ecclesiae sensu informatus* »<sup>37</sup>. Ai canonisti non si può certamente nascondere la forza e il significato di questa condizione che il citato Motu Proprio esige, perchè sanno il valore che si concede nell'ambito del nostro diritto a la particella « *dummodo* »<sup>38</sup>.

Solo ci resta da aggiungere che la Sacra Congregazione dei Religiosi applicherà, logicamente, per i permessi di erezione e per l'approvazione di questi Istituti, tutti quei prudenti criteri sul numero dei membri, identità delle Istituzioni e fini specifici, etc., che, raccolti e codificati nelle cosiddette *Norme*, vigono per l'approvazione delle Religioni, Società e Istituti.

Il diritto attualmente vigente, dopo le innovazioni apportate dalla legislazione propria degli Istituti Secolari, può dirsi che ammette tre tipi diversi di *diocesanismo* completo con stato di perfezione.

Il primo tipo si verifica nelle Società di vita comune senza voti, la cui costituzione e il cui diritto si trovano nel codice di Diritto Canonico. (tit. XVII)<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Cfr. A. A. S., vol. XL (1948): pag. 192; cfr. Alvaro del Portillo: *Institutos seculares*, Roma, (in stampa).

<sup>37</sup> Cfr. Motu proprio « *Primo feliciter* », art. IV.

<sup>38</sup> Cfr. ex analogia, can. 39.

<sup>39</sup> Il Santo Padre nel discorso che commentiamo (pag. 13) allude soltanto agli Istituti Secolari, come il tipo ideale, perchè i membri delle società di vita comune

Il secondo tipo è disegnato giuridicamente dalla Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » e dal Motu Proprio « *Primo feliciter* »: Istituto Secolare diocesano con facoltà di federazione. Per giungere a questa forma federativa è necessario che si verificino le condizioni che abbiamo sopra enunciato.

Il terzo tipo è formato da una categoria speciale di membri — con regole e norme proprie — negli Istituti Secolari di tipo gerarchico. Rinsaldano la loro dipendenza ed i loro vincoli canonici con l'Ordinario e ricevono dall'Istituto, con una formazione adeguata, aiuto intellettuale e spirituale, per compire meglio la loro missione sacerdotale nella diocesi<sup>40</sup>.

c) Come logica conseguenza di quanto abbiamo detto in queste pagine, emerge un altro fatto giuridico fondamentale, che vorrei mettere in vista prima di chiudere questo commento. Un'altra delle grandi innovazioni, che la Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » ha portato con sé, viene dal fatto che il Santo Padre felicemente regnante attraverso questo documento pontificio e il Motu Proprio « *Primo feliciter* », ha esteso la competenza della Sacra Congregazione dei Religiosi ai laici ed ai sacerdoti diocesani, che professano la perfezione in condizioni tali — quelle richieste dal diritto peculiare degli Istituti Secolari — che fa delle dette persone, *quoad substantiam*, anime interamente consacrate.

Questo panorama giuridico nuovo, che ora contempliamo, ha presentato alla mente di molti canonisti e di non pochi uomini di governo della Curia, la necessità o la convenienza di procurare che il nome che porta questo Dicastero Romano diventi tale da poter riflettere pienamente questa nuova e viva realtà giuridica. Ed è

senza voti vivono, da una parte. « *ad instar religiosorum* » e dall'altra perchè, indubbiamente, la vita comune concepita con la rigidità quale il diritto la prevede per queste società può, in qualche momento, essere di ostacolo al mistero sacerdotale specifico e tipico dei sacerdoti secolari.

<sup>40</sup> Potrebbe anche parlarsi di un quarto tipo: Istituto secolare gerarchico composto da sacerdoti diocesani. Questa figura presenta in realtà alcuni inconvenienti di tipo giuridico e di tipo pratico. Noi non l'abbiamo inclusa nella stabilita classificazione, perchè il criterio di classificazione seguito supponeva il diocesanismo completo, e in questo quarto tipo il diocesanismo può vedersi più o meno compromesso dal gerarchismo (interno). Questi concetti sono in certo senso antitetici: quel che si guadagna in questi casi in gerarchismo (interno) si perde in diocesanismo.

Vediamo come soluzione ideale la terza di quelle indicate nel testo: categoria speciale dei membri in un Istituto Secolare di tipo gerarchico. Infatti, in quanto categoria speciale, cioè parte di un Istituto secolare di tipo gerarchico, questi membri possono partecipare di tutti i vantaggi, che, per quanto si riferisce ai mezzi di formazione e a possibilità di apostolato, derivano da questa modalità giuridica; e in quanto sezione, con regole e norme proprie, può organizzarsi adeguandosi perfettamente a tutte le esigenze che il diocesanismo impone.

forse un primo passo in questo senso, il nome con il quale è stato battezzato il Congresso celebrato in Roma e che ha avuto come coronamento il discorso del Romano Pontefice che abbiamo commentato in qualche suo punto: tutti i nostri lettori sanno, certamente, che a quelle intense riunioni di studio si è dato il nome di Congresso degli stati di perfezione.

\* \* \*

Non voglio chiudere questo lavoro senza aggiungere qualche notizia giuridica sul primo Istituto Secolare, *La Società Sacerdotale della Santa Croce e Opus Dei*<sup>41</sup>, che è stato anche il primo che ha presentato alla approvazione definitiva della Santa Sede<sup>42</sup> uno Statuto proprio e completo — che fa parte delle Costituzioni del medesimo Istituto — che regola la condizione giuridica di sacerdoti diocesani con vita di perfezione ed inquadra i medesimi nella loro diocesi e nell'Istituto, risolvendo — teoricamente e praticamente — prima di ogni altro Istituto, le questioni di tecnica giuridica che il detto problema presentava.

L'Opus Dei si propone come fine specifico<sup>43</sup> la ricerca della perfezione in mezzo al mondo, promuovendola con un apostolato specifico, regolato e diretto dalle Costituzioni dell'Istituto approvate definitivamente dalla Santa Sede.

Questo promuovere la pratica della perfezione completa, ciascuno nel suo ambiente, al suo posto e con i suoi, ha trovato anche — per disposizione della Santa Sede<sup>44</sup> una logica e feconda manifestazione nell'ambiente del clero diocesano.

La Società Sacerdotale della Santa Croce ammette nel suo seno sacerdoti diocesani, come membri che professano nel medesimo Istituto la perfezione completa o incompleta a norma delle Costituzioni<sup>45</sup>. Questi sacerdoti cercano la propria santificazione mediante la pratica dei consigli evangelici e promuovono con tutte le loro forze nel clero diocesano la vita di perfezione ed il senso di una piena donazione e soggezione alla Gerarchia Ordinaria: e tutto ciò senza in nulla intaccare la loro condizione diocesana e la loro dipendenza dall'Ordinario.

<sup>41</sup> Cfr. Decretum « Primum inter » (16 Junii 1950).

<sup>42</sup> Cfr. Decretum « Primum inter », pag. 14.

<sup>43</sup> Cfr. Annuario Pontificio. 1952, pag. 800.

<sup>44</sup> Cfr. Decretum « Primum inter », pag. 15.

<sup>45</sup> Cfr. ALVARO DEL PORTILLO: « Constitutio, formae verae, institutio, regimen, apostolatus Institutum saecularium », in Acta et documenta Congressus generalis de statibus perfectionis, Romae, 1952, vol. II, Editiones Paulinae, pag. 297.

Questa vocazione specifica nelle file del clero diocesano non solo non divide, ma, come avremo occasione di notare, unisce il clero all'Ordinario e alla diocesi e rinforza la dipendenza canonica del sacerdote dal suo Vescovo.

I sacerdoti diocesani che si incorporano alla Società Sacerdotale della Santa Croce corrispondono, nel quadro generale del diritto, al terzo tipo di *diocesanismo* completo con stato di perfezione enunciato più avanti, cioè formano una categoria speciale di membri — con regole e norme proprie — di un Istituto Secolare di tipo gerarchico. Categoria che, logicamente, partecipa di tutte le approvazioni dell'Istituto e della loro rispettiva antichità, che viene informata dal medesimo spirito dell'Opus Dei, e che fa godere a quanti membri la compongono tutti i beni spirituali e privilegi dell'Istituto.

Come *categoria speciale* ha alcune caratteristiche proprie che derivano dalla peculiare condizione giuridica dei membri che la formano — sacerdoti diocesani — sulle quali, qui appresso, spenderemo qualche parola.

Tutta la regolamentazione giuridica di questa categoria speciale formata da sacerdoti diocesani, è informata dal « *nihil sine Episcopo* » e per quel modo di sentire, così proprio all'*Opus Dei*, che consiste nel far sì che i membri vivano la loro piena consacrazione a Dio, mescolati con quelli del loro ambiente e della loro professione e con il desiderio efficace di non distinguersene, né di separarsene. Caratteristica quest'ultima che necessariamente comporta nel caso nostro, una maggiore unione del clero. I sacerdoti diocesani della Società Sacerdotale della Santa Croce, ha scritto il Fondatore dell'Opus Dei, « *a confratribus sacerdotibus nullo modo distingui velint, sed totis viribus uniri nitantur* ». Con tutti gli altri sacerdoti diocesani — aggiunge Mons. Escrivà de Balaguer, nello Statuto proprio di questi membri — «<sup>46</sup> devono vivere una tale carità fraterna che li porti ad evitare fin la più piccola ombra di divisione e « *inter omnes omnino sacerdotes maximam unionem promoveant* ».

El « *nihil sine Episcopo* » non è soltanto una norma spirituale, che regola la formazione ascetica dei sacerdoti diocesani che si incorporano all'Istituto: è *criterio sicuro* per lo spirito che deve animare i membri; *norma di governo* per i superiori dell'Istituto; *direttiva* per l'apostolato diocesano di questi sacerdoti e *principio generale* dello Statuto giuridico di questa categoria di membri.

Il « *nihil sine Episcopo* » ci si presenta, di fatti, in tutti i momenti della vita giuridica e ascetica di questi sacerdoti:

<sup>46</sup> Cfr. art. 6. 4°.

*nella vocazione*, perchè si richiede per l'incorporazione del candidato la licenza del proprio Ordinario; e perchè soltanto possono essere ammessi nell'Istituto i sacerdoti, o almeno gli ordinati *in sacris*: i seminaristi, unicamente, come aspiranti;

*nella consacrazione*, perchè nelle mani del Vescovo fanno voto di obbedienza al proprio Ordinario Diocesano, secondo la formula approvata dalla S. Sede;

*nella vita sacerdotale*, perchè confermano e rinforzano con il vincolo del voto, l'obbedienza canonica, nata dall'ordinazione sacerdotale;

*nella vita di apostolato*, perchè si obbligano a non esercitare alcun apostolato collettivo dell'Opus Dei, senza licenza e volontà del Vescovo, quando derivasse da questo un pregiudizio per il loro ministero diocesano.

I sacerdoti diocesani, che nell'Istituto vivono la perfezione completa, depongono altresì, con il voto di obbedienza, nelle mani dell'Ordinario tutte le cariche, onori e dignità, che abbiano o che possano avere; e si obbligano a rinunciare o ad accettare dette cariche o onori, se così dispone l'Ordinario<sup>47</sup>.

Con lo stesso criterio si risolve il problema della discrezione sull'appartenenza all'Istituto e quello della convenienza della vita comune di questi chierici;

la Società Sacerdotale della Santa Croce, come l'Opus Dei, non ha alcun segreto o mistero da difendere. Ma l'umiltà collettiva, che è così intima allo Spirito dell'Istituto<sup>48</sup>, fa sì che, ordinariamente non si impieghino mezzi di pubblicità per molti dei suoi apostolati, e, invece, si viva in una prudente discrezione. Avere o non avere questa discrezione, e, nel caso che si debba avere, fino a che punto si debba, è cosa che, per norma generale dell'Istituto, compete esclusivamente in ogni diocesi all'Ordinario del luogo. Si praticherà la vita comune solamente quando l'Ordinario lo voglia e nella maniera in cui voglia, e mai esclusivamente per i membri della Società Sacerdotale della Santa Croce.

Ecco con quanta delicatezza e con quanta sapienza legislativa l'Istituto ha voluto evitare persino l'ombra di una gerarchia contro o al margine di quella dell'Ordinario. Sempre con la stessa prudenza e con il medesimo sicuro criterio le Costituzioni dell'Opus Dei dispongono che si eviterà nella Diocesi ogni speciale gerarchia ester-

<sup>47</sup> Cfr. Escrivà de Balaguer: «Estatuto», art. 10, 1°.

<sup>48</sup> Cfr. Escrivà de Balaguer: «La Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia y el Opus Dei», Madrid, 1949 pag. 22.

na propria dell'Istituto; si cerca soltanto, mediante questa vocazione, la perfezione della vita sacerdotale attraverso la fedeltà alla vita interiore, il tenace e costante desiderio di perfezione e lo spirito, zelo e criterio apostolici.

I sacerdoti diocesani, finalmente, con il voto di obbedienza ai Moderatori interni, si obbligano a obbedirli in tutto quello che, salva sempre l'obbedienza dovuta all'Ordinario, sia in relazione con la disciplina interna, con la formazione e con la vita spirituale.

Sac. SALVATORE CANALS  
*Ufficiale della S. C. dei Religiosi*